

## CAPO QUINTO

### AMMISSIONI/NON AMMISSIONI ALLA CLASSE SUCCESSIVA

#### **22. Modalità di deliberazione e requisiti di ammissione.**

L'ammissione/non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe, presieduto, come organo perfetto, dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Essa è possibile anche in presenza di insufficienze conseguite dallo Studente in singole discipline; le insufficienze gravi ( $\leq 3$ ) devono essere registrate con voto numerico 4.

La partecipazione alle PROVE NAZIONALI INVALSI o alla conseguente prova suppletiva è un requisito indispensabile per l'ammissione alla partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo.

A meno di motivata deroga (vedi Regolamento di Istituto), è prevista altresì l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato per quegli studenti che non abbiano frequentato il numero minimo di giorni di lezione, utili ai fini della validità dell'anno scolastico.

Non si esclude, in casi particolari, più di una ripetenza per lo stesso alunno, avendo tuttavia cura – qualora possibile e per sostenere la motivazione all'apprendere – di evitare quella della stessa classe.

In caso di decisione del Consiglio sulla doppia ripetenza nella stessa classe, per la frequenza nella stessa scuola è necessaria la delibera del Collegio Docenti

Il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva, esprimendo un'adeguata motivazione (decreto 62/2017 art. n.6 comma 1 e 2).

#### **23. Criteri per la non ammissione**

La motivazione per la non ammissione deve tener conto dei criteri qui di seguito elencati.

- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- Non si registrano esiti apprezzabili dai percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti;
- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, valutando anche, in casi particolari, la rilevanza di eventuali reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il percorso di apprendimento;
- Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito."

Per la non ammissioni è possibile prendere in considerazione anche uno solo dei criteri precedenti, se considerato di particolare rilevanza in relazione al caso specifico.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Il voto di non ammissione viene espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti; se determinante per la decisione assunta dal C.d.C., deve essere motivato per iscritto a verbale.

E' prevista la non ammissione alla classe successiva nei confronti delle alunne/degli alunni cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare della esclusione dallo scrutinio finale.

(art. 4, commi 6, 9 e 9 bis del DPR n. 249/1998 "c.6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. - c. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. - c 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico").

## **24. Indicazioni procedurali per i lavori del consiglio di classe**

Al massimo due giorni prima dello scrutinio, ogni docente inserisce nell'apposita tabella del RE "Voti Proposti" la proposta di voto relativa alla propria disciplina, evitando per quanto possibile i decimali, onde consentire la completa compilazione del quadro della classe con le medie. Nei casi di incertezza tra il 5 ed il 6, il voto comprensivo dei decimali deve essere proposto in Consiglio per la discussione e l'eventuale modifica del quadro con le medie.

- i voti inferiori al 5 (tutti resi con la valutazione di 4 nella scheda di valutazione solo ai fini della comunicazione agli allievi ed alle famiglie) vanno espressi nella griglia in modo reale, ai fini della discussione collegiale;
- ogni insufficienza è moltiplicata per il numero delle ore della materia cui si riferisce (es. un'insufficienza di inglese si moltiplica per 3);
- si discute, di norma, l'eventuale non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nel seguente caso:
- presenza di un minimo di 13 punti di insufficienza, tenuto conto della gravità di singole insufficienze:
- l'insufficienza grave con voto 3 o 4, viene conteggiata con peso ponderato di 1;
- l'insufficienza lieve con voto 5, viene conteggiata con peso ponderato di 0,5.

Al momento del voto di Consiglio, valido a maggioranza assoluta dei membri dell'Organo Collegiale, ogni docente è chiamato ad esprimersi tenendo conto delle riflessioni e delle analisi di tutti, senza rimanere bloccato dalla valutazione nella propria disciplina: è pertanto possibile votare per l'ammissione anche in presenza di una valutazione negativa nella propria disciplina o il contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di un suo delegato (di norma il Coordinatore di classe).

I voti a maggioranza vanno annotati nel verbale con esplicitazione della disciplina di riferimento (es. favorevoli il docente di arte e matematica; contrari l'insegnante di lettere e inglese).